



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
COMMISSIONE DI STUDIO
CRISI E RISANAMENTO DI IMPRESA**

**OSSERVAZIONI SUL CONTENUTO DELLE
RELAZIONI DEL PROFESSIONISTA
NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI D'IMPRESA**

Consigliere Delegato: dott.ssa Giulia Pusterla

Presidente Commissione: dott. Luca Mandrioli

Componenti:

dott. Valter Bullio

dott. Francesco Corbello

dott. Corrado Cugno

dott. Maurizio D'Apolito

dott. Michele Domenichiello

dott. Nella Ferraro

dott. Lucia Milani

dott. Carla Risolè

Esperti:

Prof. Massimo Fabiani

1. Premessa

La composizione negoziale delle situazioni di crisi dell'impresa, favorita dalla recente riforma della legge fallimentare, ha indubbiamente portato alla ribalta il ruolo e la figura del professionista che con la sua competenza e professionalità è chiamato a fornire un contributo giuridico-aziendalistico decisivo per il superamento delle difficoltà economiche e finanziarie che coinvolgono l'imprenditore.

La riformata disciplina del concordato preventivo ed i nuovi istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l. fall.* e del piano di risanamento stragiudiziale attestato di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall. hanno fatto dunque il loro debutto in un ambito, quale è quello della novellata disciplina concorsuale, che apre sempre più ampie ed interessanti prospettive per tutti quei professionisti che, occupandosi delle ristrutturazioni dei debiti aziendali e del risanamento dell'esposizione debitoria, dovranno poter contare sia su una solida preparazione giuridica, al fine di individuare le soluzioni che meglio si conciliano con la crisi dell'impresa, sia su adeguate competenze in materia aziendalistica, allo scopo di poter valutare l'aleatorietà di tutti gli strumenti in loro possesso e l'impatto delle varie alternative possibili al fine di superare le difficoltà in cui l'imprenditore può venirsi a trovare.

Senonché nessuna disposizione della novella e tanto meno del successivo decreto correttivo specifica anche solo in modo sintetico quali siano le condizioni ovvero i contenuti minimali che devono caratterizzare le relazioni di accompagnamento agli strumenti di composizione della crisi d'impresa, né del pari sono noti i principi che devono guidare il professionista nella predisposizione delle suddette attestazioni.

Tuttavia, l'osservazione delle prassi affermatesi sul tema e le prime pronunce giurisprudenziali consentono oggi di tracciare un primo quadro riassuntivo in merito ai contenuti che caratterizzano le diverse attestazioni a cui è chiamato il professionista e a questo particolare aspetto è dedicato il presente contributo.

2. L'attestazione di ragionevolezza nel piano di risanamento stragiudiziale attestato

L'art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall. stabilisce che la ragionevolezza del piano, «idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria», sia attestata *ex ante* da un professionista, che oltre ad essere revisore contabile deve nondimeno possedere i requisiti di cui all'art. 28, lett. a) e b), l. fall., ai sensi dell'art. 2501-*bis*, quarto comma, c.c.

Rinviando alla disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, la disposizione in oggetto prescrive, pertanto, che, prima dell'esecuzione del piano, debba essere redatta ad opera di un professionista estremamente qualificato una certificazione di garanzia che si pronunci sulla ragionevolezza della capacità delle risorse finanziarie contemplate nel piano stesso di assorbire l'esposizione debitoria dell'impresa.

Al professionista viene pertanto demandato il compito di esprimere un giudizio sulla ragionevolezza e di conseguenza sulla possibilità che il piano medesimo ha di essere attuato con successo, avendo quali punti di riferimento i possibili futuri scenari di mercato, nonché l'orizzonte temporale lungo il quale si snoda e come unico limite la circostanza che il documento programmatico deve apparire idoneo a consentire il risanamento

dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando al tempo stesso il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

In altri termini, ciò che viene richiesto al professionista è, quindi, un giudizio in ordine alla coerenza del piano nel suo complesso ed alla sostenibilità del medesimo in relazione sia alla compatibilità con le dinamiche del settore in cui opera l'impresa, sia con riguardo alle modalità attuative con cui l'imprenditore ritiene di poter conseguire gli obiettivi fissati nel *business plan*.

In definitiva, all'esperto compete una prognosi che, nonostante sia espressa sulla base delle proprie capacità professionali, rimane pur sempre una congettura in ordine all'attuabilità ed alla fattibilità concreta del piano. L'esame critico del suddetto documento dovrà quindi essere concentrato sulle cause all'origine della crisi aziendale, sulle strategie di risanamento, sulle eventuali operazioni straordinarie da intraprendere ed infine sui principi fondamentali che hanno guidato l'estensore del piano nella formulazione del *business plan* ed in particolare dei *budget* economici futuri e dei flussi prospettici di cassa.

Pertanto il documento in esame oltre a contenere al suo interno la suddetta attestazione di ragionevolezza si dovrà nondimeno caratterizzare per un'illustrazione tecnica documentale del piano stesso e dei suoi contenuti, nonché per una valutazione in merito alla validità delle scelte gestionali operate dall'imprenditore al fine di giungere al soddisfacimento delle obbligazioni dell'impresa.

Peraltro, il significato del concetto di ragionevolezza - richiamando la razionalità delle scelte che sono insite nel piano e la sua verosimile realizzabilità da un punto di vista probabilistico - è alquanto analogo a quello di fattibilità, di cui all'attestazione del professionista in tema di concordato preventivo *ex art. 161 l. fall.*: in entrambe le circostanze si tratta comunque sempre di progetti che, in base a determinate condizioni, è possibile fare o è agevole fare.

Il che implica, dal punto di vista del contenuto della relazione in esame, che il professionista, non potrà esimersi dal pronunciarsi, previa opportuna verifica, sulla validità delle metodologie adottate dall'estensore del piano al fine di giungere all'individuazione delle ragioni della crisi, sulla correttezza della diagnosi, sui "profili di discontinuità" che il piano medesimo presenta rispetto alla trascorsa gestione imprenditoriale, sulla verosimile congruità delle eventuali crescite future di fatturato dell'impresa, sulla prevedibile evoluzione dei mercati e dell'economia in generale, ed infine sulla sussistenza delle condizioni per il risanamento della sopra citata impresa.

Ciò significa quindi che, con profilo critico e sotto la sua responsabilità, il professionista deve esprimere le proprie valutazioni prendendo in considerazione gli elementi su cui si fonda il processo di ristrutturazione aziendale quali, ad esempio, le scelte strategiche che l'impresa dovrà adottare, i cambiamenti da apportare al *management* - attraverso una sua sostituzione o l'affiancamento con specialisti esterni - i beni strumentali che l'azienda intende dismettere, esaminando al tempo stesso i fattori esogeni che potrebbero in un qualche modo influenzare o addirittura impedire la regolare attuazione del piano stesso.

In particolar modo, devono essere analizzate ed evidenziate tutte le incertezze, come il possibile venir meno di alcuni presupposti su cui quest'ultimo si fonda, gli eventuali sviluppi inattesi, i probabili errori di valutazione, nonché i ritardi nell'attuazione e nell'esecuzione del programma di ristrutturazione, in modo tale

che i destinatari e gli utilizzatori finali della relazione possano comprenderne e valutarne i rischi correlati e quindi affrontare responsabilmente le proprie scelte.

Inoltre, nonostante contenga una mera prognosi o meglio una congettura in ordine all'attuabilità ed alla fattibilità concreta del piano, la relazione in esame, non potrà tuttavia limitarsi ad una semplice enunciazione di ragionevolezza, dovendo, al contrario, esporre le motivazioni attraverso le quali il professionista è giunto alle sue conclusioni, in modo tale da permettere ai terzi di sindacare queste ultime e di valutare autonomamente i requisiti del piano.

Il documento in esame dovrà pertanto concludersi con un giudizio finale che spazierà da una considerazione sintetizzata in una breve formula, a giudizi più complessi ed articolati che, sulla base dell'esperienza e delle competenze tecniche maturate dall'estensore, conducano quest'ultimo soggetto ad individuare in modo compiuto diversi scenari in corrispondenza del verificarsi di differenti variabili, anche se l'attestazione conclusiva di ragionevolezza, pur essendo legata alle fisiologiche oscillazioni valutative, dovrà positivamente ed inequivocabilmente affermare la congruità delle risorse finanziarie previste nel piano ad assicurare il risanamento dell'esposizione debitoria e pertanto il soddisfacimento del ceto creditorio.

Peraltro, nell'ambito della disciplina del "*Piano stragiudiziale attestato*", al pari degli "*Accordi di ristrutturazione dei debiti*" di cui all'art. 182-bis l. fall., non è espressamente prevista tra le attestazioni obbligatorie del professionista la garanzia in ordine alla veridicità dei dati aziendali che diversamente caratterizza, in forza del disposto dell'art. 161 l. fall., la rinnovata procedura di concordato preventivo.

Tuttavia, tale verifica costituisce senza ombra di dubbio un passaggio imprescindibile, e per di più prodromico e strumentale, ai fini di una corretta valutazione in ordine alla ragionevolezza di tale documento, dovendo il professionista rispettare quelle norme deontologiche e quei canoni di comportamento richiesti per un riscontro sostanziale dei dati contabili di partenza in tema di concordato preventivo.

3. La certificazione del professionista negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Perno fondamentale della disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la relazione *ex art. 182-bis l. fall.*, richiede al professionista di esprimere un giudizio in ordine all'«attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei», trattandosi di attestazione funzionale alla successiva omologazione dell'accordo medesimo.

In particolar modo, nella fattispecie in esame, il professionista deve procedere alla stima delle probabilità che l'accordo ha di essere positivamente attuato, avendo quali unici punti di riferimento i possibili futuri scenari di mercato, nonché l'orizzonte temporale lungo il quale il piano - che è alla base dell'accordo medesimo - si snoda e quale unico limite la circostanza che l'accordo medesimo deve essere in grado di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

A tal proposito vi è da chiedersi se il concetto di "attuabilità" di cui all'art. 182-bis l. fall. sia equivalente a quello di "fattibilità" previsto dalla disciplina in tema di concordato preventivo.

Pur essendo termini diversi in realtà pare ragionevole concludere che il loro significato sia alquanto analogo: si tratta pur sempre di progetti che in base a determinate condizioni è possibile fare o è agevole fare.

Il professionista dovrà quindi verificare se la percentuale del 60% di adesioni da parte del ceto creditorio, che costituisce il presupposto negoziale dell'istituto, sia stata raggiunta ed attestare "l'attuabilità (*rectius* la rilevanza) degli accordi di ristrutturazione ai fini della fattibilità del piano di uscita dalla crisi, con particolare riferimento all'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento esatto e tempestivo dei creditori estranei.

Sotto il profilo della tutela dei creditori va peraltro osservato come il novellato art. 182-*bis* l. fall. richieda all'esperto di esprimere un giudizio sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, indipendentemente dalla veridicità dei dati, che al contrario caratterizza il piano di cui all'art. 161 l. fall.

Si tratta di una scelta del legislatore alquanto censurabile che espone i creditori al rischio di fare affidamento su elementi contabili ed extracontabili non sempre corrispondenti alla realtà.

Senonché, pur non essendo previsto espressamente dall'art. 182-*bis* l. fall., pare tuttavia logico ritenere che il professionista dovrà farsi garante anche della veridicità dei dati aziendali, in considerazione del fatto che essi costituiscono il presupposto del giudizio di fattibilità dell'accordo, dovendo nondimeno verificare che i flussi di cassa che si generano nell'arco temporale di riferimento del piano di ristrutturazione siano sufficienti ad eseguire tutti i pagamenti dei debiti ristrutturati e non, nei tempi, nei modi e negli importi definiti. La relazione consistendo quindi in un motivato giudizio professionale di alta probabilità non potrà che prendere avvio dall'analisi dei dati patrimoniali, finanziari ed economici contenuti nell'aggiornata situazione predisposta dal debitore, per appurarne la veridicità; conseguentemente, il professionista dovrà dar conto dei controlli eseguiti, attestando l'attendibilità e la correttezza dei dati stessi.

4. La relazione attestativa del professionista nel concordato preventivo

Allo scopo di rafforzare la tutela del ceto creditorio il legislatore della riforma ha nondimeno previsto che il piano di ristrutturazione dei debiti e la documentazione allegata al ricorso di concordato preventivo di cui all'art. 161 l. fall., siano accompagnati dalla relazione di un professionista - che con le sue certificazioni di fidejussione sostitutiva si pone quale garante della fede pubblica - in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano medesimo.

Peraltro, come noto, nel linguaggio comune il concetto espresso dal termine attestare, ricomprende proprio quello di rendere testimonianza, affermare, certificare, ed in tal senso deve nondimeno intendersi l'utilizzo che ne fa il legislatore della legge fallimentare. L'attività di controllo che si esplica nello svolgimento dell'incarico consiste infatti nel certificare/asseverare con la massima trasparenza possibile la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Alla luce di ciò pare quindi ragionevole ipotizzare che attestare consista, quanto al giudizio di veridicità dei dati aziendali, nella formulazione di una dichiarazione che si traduca di fatto in un'assunzione di responsabilità in ordine ad una certa attività di controllo svolta sugli stessi dati aziendali, e, quanto al pronostico di fattibilità del piano, nel verificare e quindi nel certificare che il medesimo possa essere realizzato in un'ottica di verosimile fattibilità e quindi in un'ottica di una verosimile riuscita.

4.1. Il giudizio di veridicità dei dati aziendali

In considerazione dell'essenziale funzione informativa assegnata dalla nuova disciplina alla relazione in esame, non vi è dubbio che il livello di accertamento richiesto al professionista nell'attestazione di veridicità dei dati aziendali debba essere necessariamente analitico e rigoroso.

Tuttavia, prima di scendere nel dettaglio della suddetta analisi, corre l'obbligo di chiedersi quale sia il perimetro all'interno del quale debba estendersi l'attestazione di veridicità dei dati aziendali. In altri termini, occorre chiarire cosa s'intenda per dati aziendali, ed in particolar modo se con lo stesso termine si debbano ricomprendere tutti gli elementi contabili forniti dall'imprenditore, ovvero se il concetto debba essere limitato esclusivamente a quelli rilevanti ai fini dell'attuabilità del piano. Sul punto non si può non concordare con chi, in dottrina, ha ritenuto che non tutti i dati raccolti dall'imprenditore debbano essere oggetto "del necessario visto di autenticità da parte del professionista", dovendo l'indagine essere limitata esclusivamente a quelli sui cui il piano si fonda. Infatti, secondo l'orientamento in esame l'estensione del perimetro dei dati aziendali oggetto di attestazione di veridicità non solo non troverebbe alcun fondamento nelle disposizioni di legge, ma si tradurrebbe altresì in «una non applicabilità pratica del disposto normativo».

Del pari l'asseverazione sulla veridicità dei dati non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale ed aziendale, ma deve comprendere un'espressa pronuncia del medesimo sul principio di verità di cui all'art. 2423 c.c.

Peraltro, nonostante parte della dottrina - fondando il proprio convincimento sulla considerazione che l'art. 173 l. fall., tanto nella versione normativa antecedente il decreto legislativo correttivo, quanto in quella successiva, non è stato soppresso e che del pari l'art. 171 l. fall. continua a porre in capo al Commissario giudiziale l'onere di apportare all'elenco dei creditori le necessarie modifiche - escluda, salvo che il piano non preveda un particolare trattamento in relazione a specifiche situazioni debitorie, che l'attestazione di veridicità dei dati rilasciata dal professionista debba riguardare le passività dell'impresa, pare tuttavia corretto ritenere che l'indagine ed il giudizio conclusivo debbano ricomprendere tali passività.

L'accertamento in ordine all'attendibilità delle scritture contabili e dei libri sociali, nonché dei bilanci d'esercizio chiusi negli anni precedenti può, infatti, essere desunto non solo effettuando un'analisi del contenuto delle relazioni e dei verbali di verifica predisposti dal Collegio sindacale, laddove esistente, ma anche dando corso ad un controllo incrociato delle esposizioni debitorie alla data di presentazione della domanda di ammissione, mediante il riscontro della documentazione contabile d'appoggio della società debitrice con i documenti provenienti dai creditori, ovvero ancora, una volta riesaminato il passivo e predisposto il prospetto relativo al cosiddetto "passivo rettificato" allegato alla proposta di concordato, indicando le passività potenziali riferibili a contenzioni pendenti o prevedibili.

Il che implica che il professionista debba prendere in considerazione le spese legali e gli interessi effettivamente maturati e ciò anche a seguito delle iniziative giudiziarie intraprese dai creditori, non essendo

sufficiente l'indicazione generica di tali passività in appositi fondi rischi i quali, non consentendo in alcun modo di individuare con precisione i creditori a cui si riferiscono, fanno sì che il prospetto contenente l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, da allegarsi al ricorso a norma dell'art. 161, secondo comma, lett. b), l. fall., risulti incompleto ed irregolare finendo per indicare importi di crediti che in determinati casi sono per l'appunto inferiori rispetto a quelli effettivi.

Deve, infatti, reputarsi inammissibile, secondo la giurisprudenza di merito, una proposta di concordato preventivo in cui il professionista "attestatore", dopo aver accertato la corrispondenza al valore nominale contabile dei crediti risultanti dall'elenco nominativo e l'adeguatezza del fondo rischi ed oneri alle passività collegate alle spese legali ed agli interessi maturati sui debiti della società, non abbia proceduto alla concreta verifica della veridicità dei dati aziendali ed in particolar modo delle suddette passività sulla base della documentazione disponibile, così che in una siffatta circostanza la "veridicità" del dato rimarrebbe «affidata ad un giudizio di non verificata verosimiglianza pur in presenza delle condizioni per eseguire un preciso riscontro della corrispondenza tra credito complessivamente esposto e credito effettivamente maturato».

L'"attestatore", non può, infatti, limitarsi ad una semplice spiegazione, anche se in forma organica e coerente, del piano, ma deve illustrare sia i risultati della verifica effettuata sulle scritture contabili del debitore sia le conclusioni raggiunte, in modo tale che la propria relazione contenga un *quid pluris*, rappresentato per l'appunto dall'attestazione della veridicità dei dati aziendali che, coinvolgendo elementi oggettivi, va ben oltre un mero atto di fede fondato su una semplice analisi formale della documentazione esaminata.

4.2. Il pronostico di fattibilità del piano

Attraverso la certificazione della veridicità dei dati aziendali il legislatore della riforma non si è limitato a richiedere al professionista solamente un parere in relazione alle cosiddette dinamiche passate o meglio alla conduzione storica dell'azienda ed ai risultati rilevati sino alla data di presentazione del concordato, ma anche e soprattutto un giudizio tecnico in merito alla gestione prospettica dell'azienda medesima, vale a dire in ordine alla fattibilità del piano.

La relazione di cui all'art. 161, terzo comma, l. fall., si conclude, infatti, con un giudizio finale del professionista in ordine all'idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall'imprenditore nella proposta di concordato a raggiungere gli scopi ivi previsti.

Al professionista è, pertanto, richiesto di pronunciarsi con criticità sulla corretta valutazione, in un'ottica prospettica, dei dati aziendali contenuti nel piano concordatario, nonché sul valore di stima delle attività di cui alla lett. b) dell'art. 161, secondo comma, l. fall., affrontando pertanto le problematiche e gli aspetti di attuazione pratica del piano, senza mancare di esprimere un giudizio in relazione alla rispondenza dei dati contabili ai fatti di gestione, ancorché ciò non imponga di dover entrare nel merito della correttezza delle modalità che hanno caratterizzato, sotto l'aspetto gestorio, la conduzione dell'impresa.

A tal fine, nell'ambito della sua relazione il professionista dovrà dapprima evidenziare i «profili di discontinuità» che il piano presenta rispetto al passato e, quindi, alla precedente modalità di gestione

dell'azienda, e solo in un secondo momento, procedere ad una specifica illustrazione delle «idee» che sono alla base del piano stesso e che rappresentano in realtà le ragioni per le quali quest'ultimo è fattibile, e conseguentemente la proposta di concordato omologabile da parte del Tribunale, previo parere favorevole dei creditori votanti.

In altre parole, mentre il piano deve illustrare in modo sintetico, attraverso l'utilizzo dei numeri, gli interventi a medio e lungo termine che l'imprenditore intende attuare sulla struttura economico-finanziaria della società, la relazione del professionista deve rappresentare una illustrazione delle scelte operate dall'imprenditore medesimo ed un chiarimento in ordine alla loro validità.

Si forma così un giudizio complessivo in termini di certificazione che non si limita alle sole dinamiche passate o meglio alla conduzione storica dell'azienda ed ai risultati rilevati sino alla data di presentazione del concordato, ma si estende alla gestione prospettica dell'impresa, vale a dire alla fattibilità del piano e quindi alla sua concreta prospettiva di attuabilità.

In conclusione quindi al professionista viene richiesta una prognosi che, pur essendo espressa sulla base delle proprie capacità ed esperienze, rimane pur sempre una congettura in ordine all'attuabilità del piano.

La relazione in esame dovrà pertanto concludersi con un giudizio finale, il quale potrà spaziare da una considerazione conclusiva sintetizzata in una breve formula a giudizi più complessi ed articolati che, in base alla esperienza ed alla competenza tecnica del professionista, conducono l'estensore ad individuare in modo compiuto diversi scenari in corrispondenza del verificarsi di differenti variabili.

Peraltro, affinché possa ritenersi integrato il requisito richiesto dalla legge in ordine al giudizio di fattibilità del piano, occorre che l'estensore non si limiti ad una semplice indicazione di fattibilità «solo apoditticamente affermata», senza alcuna minima illustrazione delle considerazioni a supporto di tale conclusione, dovendo, al contrario, motivare in modo chiaro ed approfondito le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere un giudizio positivo in relazione alla probabile riuscita del piano, non potendo del pari ricorrere a formule esclusivamente di stile; motivazione dell'attestazione che dovrà pertanto essere sostanziale ed oggettiva.

Il giudizio di fattibilità è, infatti, una valutazione di carattere tecnico, fondata su dati analiticamente individuati nella relazione che pur rivestendo carattere prognostico deve comunque essere supportato da idonee motivazioni.

Se da un lato, infatti, deve sempre essere ricostruibile l'*iter* logico delle argomentazioni che hanno sorretto l'attestazione di fattibilità del piano - essendo la relazione destinata a svolgere per il ceto creditorio un'importante funzione informativa e dimostrativa - dall'altro «relazioni generiche, approssimative, immotivate o meramente ripetitive delle previsioni del piano proposto dal debitore, senza alcuna valutazione critica e ragionata dello stesso, non possono superare il vaglio di completezza e regolarità rimesso al Tribunale», con la conseguenza che deve essere dichiarata inammissibile una proposta di concordato preventivo in cui la relazione del professionista è «incompleta ed irregolare», nonché «inidonea a fornire adeguato supporto motivazionale alle attestazioni di veridicità dei dati e di fattibilità del piano».

In particolar modo, il professionista deve concludere per l'attuabilità del piano allorquando il progetto di ristrutturazione del debito e soddisfacimento dei creditori è "credibile", nel senso che gli obiettivi che il medesimo si prefigge «possono concretamente realizzarsi non in termini di mera possibilità, ma di probabilità di successo», tant'è che deve ritenersi non apprezzabile quel giudizio di fattibilità del piano caratterizzato da assunti privi di dimostrazione e di qualsiasi connotato valutativo non avendo il professionista stesso, tra le altre cose, svolto alcun controllo sulle capacità patrimoniali dei debitori della società concordataria in relazione alle concrete prospettive di realizzo delle posizioni a credito da incassare.

La fattibilità del piano si traduce, in altri termini, nella «sostenibilità e nella coerenza del programma di azione prospettato dal debitore», da valutarsi «in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola» ed, in particolare, alla sua coerenza con la situazione economica, finanziaria e patrimoniale iniziale, la cui effettiva attuabilità deve essere misurata sulla base delle risorse disponibili e di quelle rinvenibili dalla liquidazione dei beni ovvero dalla continuazione dell'attività d'impresa.